



COMUNE DI REGGELLO

Città Metropolitana di Firenze

UO Viabilità-Controllo territorio comunale ORDINANZA DIRIGENZIALE

Proposta n. 1384/2023

Ordinanza n. **89** del **31/05/2023**

OGGETTO: ISTITUZIONE DI ZONA A TRAFFICO LIMITATO CON CONTROLLO ELETTRONICO NELL'AREA DEL CENTRO ABITATO DEL CAPOLUOGO COMPRESA ALL'INTERNO DEL PERIMETRO COSTITUITO DALLA VIA P.CARNESECCHI, PIAZZA POTENTE, PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI, VIA DELLA TORRE, VIA DEI MOLINI, VICOLO MEUCCI E VIA DEL CASENTINO.

ORDINANZA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE NEI CENTRI ABITATI E NELLE STRADE DI PROPRIETA' COMUNALE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Richiamato il Decreto Sindacale n. 89 del 30 dicembre 2022 con il quale si provvedeva alla nomina del Responsabile del Settore Polizia Municipale;

Richiamate le deliberazioni della Giunta Comunale n. 494 del 31/05/93 e 1007 del 22/11/1993 esecutive per decorrenza dei termini con le quali venivano individuati i centri abitati del Comune;

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 57 del 11/05/2022 avente oggetto l'istituzione di una zona a traffico limitato nel capoluogo delimitata e disciplinata come da allegato A) e B) approvati;

Vista la nota prot. n. 144777 del 08/06/2022 con cui si richiedeva al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per la Mobilità Sostenibile - Direzione Generale per la Sicurezza Stradale e l'Autotrasporto - specifica autorizzazione all'installazione e all'esercizio del sistema di controllo elettronico degli accessi alla zona individuata dalla sopra indicata delibera di giunta e alla installazione della relativa segnaletica di preavviso;

Visto il nulla-osta espresso in data 26/07/2022 dal Dipartimento territoriale della Città Metropolitana di Firenze per l'apposizione della segnaletica verticale di preavviso sulla strada S.P. 17 "Alto Valdarno" indicante la zona a traffico limitato;

Vista la successiva autorizzazione all'installazione e all'esercizio degli impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli nella zona a traffico limitato del centro storico pervenuta in data 29/11/2022 al prot. n. 31745 rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Vista la delibera della Giunta Comunale n.63 del 18/05/2023 avente oggetto la modifica agli orari di vigenza della Zona a Traffico Limitato e al disciplinare di cui all'allegato B) approvato con precedente delibera della Giunta comunale n 57 del 11/05/2022;

Ritenuto necessario regolamentare il transito e la sosta nella zona suddetta dando seguito ed integrale attuazione alla deliberazione della Giunta Comunale di cui sopra, tenuto conto degli effetti negativi del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio storico ambientale e culturale, sul territorio ancorchè per il miglioramento della vivibilità del centro storico del Capoluogo;

Visti gli artt. 5 comma 3, 6 comma 4 e 5 e 7 del vigente Codice della Strada approvato con D.Lgs 30 Aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 – Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo

Codice della Strada;

Visto lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

Visto altresì l'art.107 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n° 267;

Riscontrata la competenza del Responsabile del Settore Polizia Municipale all'adozione del presente provvedimento;

Dato atto dell'inizio di vigenza della Zona a Traffico Limitato a partire dal giorno 5 giugno 2023 e della successiva e obbligatoria fase di pre-esercizio dell'impianto automatizzato di video-controllo elettronico dei veicoli in accesso e uscita dalla ZTL così come individuata e delimitata dalla delibera della Giunta Comunale n.63 del 18/05/2023;

Precisato che il predetto impianto denominato SART_ BASIC è stato omologato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti D.D. n. 358 del 29/10/2019;

O R D I N A

1) L'ISTITUZIONE DI UNA "ZONA A TRAFFICO LIMITATO (Z.T.L.) con controllo elettronico" nell'area del centro abitato del Capoluogo compresa all'interno del perimetro costituito dalla via P.Carneseccchi, Piazza Garibaldi, Piazza Potente, Via della Torre, Via dei Molini, Vicolo Meucci, Via del Casentino come individuata con D.G.C n. 57 del 11/05/2022 e successivamente modificata con D.G.C. n. 63 del 18/05/2023 e relativi allegati approvati, in ingresso/uscita dalla via P.Carneseccchi e in sola uscita dalla via del Casentino , con la seguente validità:

a) nel periodo compreso dal 01 Giugno al 15 Settembre

-nei giorni feriali e festivi dal lunedì alla domenica e nelle seguenti fasce orarie:

➤ dalle ore 21:00 – alle ore 05:00 del giorno successivo ;

b) nel periodo compreso dal 16 Settembre al 31 Maggio

-esclusivamente nei giorni feriali e festivi di venerdì, sabato, domenica nelle seguenti fasce orarie:

➤ Venerdì dalle ore 21:00 – alle ore 05:00 del Sabato

➤ Sabato dalle ore 21:00 – alle ore 05:00 della Domenica

➤ Domenica dalle ore 21:00 – alle ore 05:00 del giorno successivo

In caso di eventi, manifestazioni, cantieri, od altre esigenze motivate che interessino direttamente o indirettamente il centro storico, l'orario di validità della ZTL potrà essere modificato con relativa ordinanza.

I varchi di accesso e di uscita dalla Z.T.L. sono presidiati da un sistema automatico di rilevazione elettronica mediante telecamere denominato SART_BASIC e omologato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti D.D. n. 358 del 29/10/2019;

Nello specifico i due varchi sono situati in via P.Carneseccchi (entrata/uscita) e via del Casentino (uscita).

2) L'istituzione all'interno della Z.T.L. come sopra definita del divieto di transito e sosta per tutte le categorie di veicoli a motore non compresi e/o autorizzati ai sensi del Disciplinare composto da 14 articoli di cui all'allegato B) approvato con D.G.C. n. 57 del 11/05/2022 e successivamente modificato con D.G.C. n.63 del 18/05/2023 nei giorni e negli orari di vigenza sopra riportati.

Nello specifico, sono esclusi dal divieto di transito e/o sosta in ZTL le categorie di utenti e/o veicoli di cui ai seguenti punti previo rilascio, su istanza presentata dagli interessati, di autorizzazione permanente o temporanea.

- 3) L'istituzione nella sola Piazza Potente del divieto di sosta con orario 21:00-05:00, nel periodo di vigenza della ZTL dal 01.06 al 15.09, mentre sarà consentito agli autorizzati il solo transito.

Residenti nella Z.T.L.

- a) Ad ogni residente nella ZTL sprovvisto di garage o area privata atta allo stazionamento di veicoli, è concesso il permesso di transitare e di sostare all'interno della ZTL con veicoli a loro intestati o nella loro disponibilità a titolo di leasing o noleggio a lungo termine. E' concesso altresì ai residenti non intestatari di veicolo il rilascio di specifica autorizzazione per l'accesso e la sosta nella ZTL valida per un solo veicolo che risulti intestato ad un parente di primo grado non appartenente allo stesso nucleo familiare;
- b) Ad ogni residente che abbia la disponibilità di un garage o di un'area privata adeguata per lo stazionamento di veicoli è concesso il permesso di solo transito per accedere all'area di sosta;
- c) Non è consentita la sosta dei veicoli autorizzati al di fuori di detta area. In caso il nucleo familiare possieda più autoveicoli, il permesso è rilasciabile per tutti i veicoli di cui dispone come al punto a) o, se preferisce e in alternativa, per quelli eccedenti la capienza dell'area a disposizione verrà rilasciato un permesso come previsto al punto a);

Garage ed aree interne atte allo stazionamenti dei veicoli

- a) A chiunque abbia la disponibilità, a qualsiasi titolo, di uno o più parcheggi all'interno di strutture pubbliche o private ubicate nella ZTL è concesso il permesso di solo transito per accedere all'area di sosta. Per ogni garage o area atta alla sosta saranno concessi permessi in numero pari al quoziente fra la superficie disponibile alla sosta e la cifra forfettaria di 12 metri quadri, spazio che si reputa occupato in media da un autoveicolo, arrotondato all'intero inferiore;
- b) Ai clienti di garage o aree interne adibiti ad uso pubblico, con servizio ad orario ed a pagamento è concesso il solo permesso di transito per accedere all'area di sosta;
- c) Responsabile unico e diretto è il proprietario delle strutture adibite alla sosta nei casi di cui al precedente punto a), mentre nei casi di cui al punto b) è il proprietario/gestore;

Carico/scarico merci

- a) Ai veicoli destinati al trasporto cose e promiscui di proprietà delle ditte regolarmente iscritte alla Camera di Commercio sono concessi permessi di transito e sosta nella ZTL;
- b) Ai commercianti titolari di esercizio con punto vendita all'interno della ZTL è consentito l'accesso con il veicolo autorizzato, per le operazioni di carico/scarico negli orari di vigenza previsti della ZTL;

Agenti e rappresentanti di commercio

- a) Agli agenti e rappresentanti di commercio regolarmente iscritti alla Camera di Commercio che trasportino merce di rappresentanza con veicolo destinato a trasporto cose o promiscuo può essere concesso un permesso di transito e sosta nei medesimi orari e modalità previste per il

carico/scarico merci;

- b) I permessi potranno avere validità minima giornaliera e massima annuale;

Artigiani e ditte

- a) Gli artigiani e le ditte prestatrici di servizi di assistenza e manutenzione che trasportino materiale con veicolo destinato a trasporto di cose o promiscuo necessario per i lavori da eseguire o che effettuino la manutenzione di impianti di vario genere all'interno della ZTL, sono su richiesta autorizzati a circolare e sostare nella ZTL negli orari di vigenza previsti. L'autorizzazione può essere richiesta con validità annuale o per periodi inferiori; per interventi urgenti può essere concessa un'autorizzazione giornaliera;
- b) Il mezzo autorizzato potrà accedere alla ZTL e sostare per il tempo necessario all'intervento;
- c) Per i lavori che si protraggono per più giorni il richiedente dovrà presentare all'ufficio incaricato del rilascio dei permessi gli estremi dell'eventuale atto che ne autorizza l'esecuzione ivi compresa l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico;
- d) Ai titolari delle attività artigianali con magazzino all'interno della ZTL che, per espletare la propria attività, debbano trasportare ricorrentemente e comunque con cadenza plurima nell'arco della giornata, prodotti, attrezzature o materiali, alla sede, o dalla sede, con veicoli adibiti al trasporto cose e promiscui, è concesso un permesso di transito e sosta avente le medesime caratteristiche e prerogative di quello previsto al punto a) di cui sopra. La sosta di tali veicoli è consentita per il tempo strettamente necessario al carico e scarico delle merci da e per il proprio esercizio;
- e) Gli altri artigiani con punto vendita o laboratorio in ZTL la cui attività non evidenzia le caratteristiche di cui al comma precedente, sono assimilabili ai commercianti di cui alla lettera b) dell'articolo 5;

Medici

- a) Ai sensi dell'Art. 7 comma 4 del C.d.S., ai medici di base convenzionati e facenti parte dell'Azienda U.S.L. del Comprensorio, in visita domiciliare ai propri assistiti, è concesso un permesso triennale gratuito per circolare e sostare con i veicoli a loro disposizione con il quale potranno accedere alla ZTL; il permesso avrà le stesse caratteristiche di quello rilasciato per pubblico interesse;
- b) Agli altri medici che hanno studio ambulatoriale in ZTL è previsto, su loro richiesta, il rilascio di un permesso aventi le stesse caratteristiche di quello previsto per il pubblico interesse;

Pubblico interesse

- a) Sono consentiti il transito e la sosta nella ZTL, ai veicoli di proprietà degli Enti Pubblici preventivamente autorizzati dietro motivata richiesta dell'ente;
- b) A seguito di motivata richiesta sono inoltre autorizzati al transito ed alla sosta nella ZTL le seguenti categorie di veicoli adibiti a servizi:
- b.1. Veicoli a disposizione del portalettere per la consegna della posta operanti all'interno della ZTL;
- b.2. I taxi, i veicoli a noleggio da rimessa con conducente;
- b.3. Veicoli per le onoranze funebri previa richiesta di volta in volta avanzata dal responsabile degli stessi;
- b.4. Veicoli di proprietà di istituti di vigilanza privata fino ad un massimo di 5;

Sempre a seguito di motivata richiesta sono autorizzati al transito ed alla sosta nella ZTL i veicoli di enti, associazioni o cooperative di assistenza domiciliare per il tempo necessario alla prestazione del servizio;

- c) Sono autorizzati a transitare e sostare nella ZTL i veicoli appositamente allestiti ed adibiti al servizio di Polizia di Stato, Carabinieri, Forze Armate, Guardia di Finanza, Polizia Locale, Vigili del Fuoco, Pronto Soccorso le cui targhe saranno comunicate al sistema di controllo;

Veicoli a propulsione elettrica e velocipedi

- a) Le auto ed i ciclomotori a propulsione elettrica sono assimilati agli altri veicoli a motore;
b) È consentito il transito e la sosta dei velocipedi in tutta la ZTL senza limiti di orario nel rispetto delle norme del vigente Codice della Strada così come indicati dall'apposita segnaletica e comunque a velocità moderata in rapporto al luogo usando la massima prudenza al fine di evitare incidenti;

Disabili

- a) Ai veicoli al servizio di persone disabili titolari di permesso, previa comunicazione al sistema della targa della vettura, è consentito il transito e la sosta nella ZTL, senza limitazioni di orario. Ai residenti nel territorio comunale è data facoltà di comunicare la targa del veicolo normalmente utilizzato ai fini di inserirne i dati nel sistema di controllo ed evitare di comunicare ogni volta al sistema l'avvenuto ingresso;

Attività ricettive

- a) Ai titolari di attività ricettive (alberghi, affittacamere, bed & breakfast, ecc.) la cui attività sia situata nella ZTL, sono rilasciati, dietro richiesta, permessi temporanei, validi per il transito dei clienti e per la sosta nella ZTL; l'ingresso dei clienti nella ZTL dovrà comunque essere comunicata al sistema di controllo;

Casi di necessità

- a) Su richiesta scritta, in tutti i casi di comprovata necessità, l'ufficio comunale preposto rilascia permessi temporanei di durata non superiore a un mese, eventualmente rinnovabili, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio o suo delegato, anche per richieste eventualmente non contemplate nel presente Regolamento ad anche in orari anch'essi non previsti;
- 4) L'istituzione all'interno della Z.T.L. del limite massimo di velocità di 30 km/h;
5) Permessi al transito e alla sosta non avranno valore in caso la zona sottoposta a traffico limitato sia interessata da manifestazioni o altri eventi preventivamente autorizzati e resi noti con apposita segnaletica ai varchi d'ingresso;
6) L'apposizione della segnaletica stradale prevista così come indicato nell'autorizzazione all'istituzione di una zona a traffico limitato ed relativo controllo elettronico degli accessi;
7) Il personale designato all'espletamento dei servizi di polizia stradale, cui agli Artt.11 e 12 del D.Lgs. 30/04/1992 n°285, è incaricato del controllo sull'applicazione del presente provvedimento;
8) I contravventori alla presente ordinanza saranno sanzionati a termine di legge;
9) Ai sensi dell'art.37 comma 3 del D.Lgs. 30/04/1992 n°285, e successive modificazioni e integrazioni contro la collocazione della segnaletica può essere presentato da chi abbia interesse, ricorso gerarchico al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro il termine di 60 giorni e con le modalità cui all'art.74 del DPR 16/12/1992 n°495 e successive

modificazioni e integrazioni;

- 10)** Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art.3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n.1034 chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge entro il termine di 60 gg. dall'ultimo giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero, alternativamente entro i 120 gg. con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il 31/05/2023

Il Responsabile del Settore
GIOVANNETTI SANDRA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)